

REGOLAMENTO (CEE) N. 2365/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1987

relativo alle modalità di contabilizzazione delle spese derivanti dagli smaltimenti specifici di burro proveniente dalle scorte pubbliche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 801/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, dispone che, se una misura d'intervento comporta l'acquisto e il magazzinaggio di prodotti, l'importo finanziato è determinato sulla base dei conti annuali degli organismi d'intervento ma, nel caso di alcune misure specifiche di smaltimento di burro, il finanziamento delle perdite sulle vendite viene differito e il funzionamento differito produce interessi;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3184/83 della Commissione, del 31 ottobre 1983, relativo al regime degli anticipi per le spese a carico del FEAOG, sezione garanzia⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3462/85⁽⁶⁾, stabilisce il metodo di dichiarazione delle spese derivanti dagli interventi pubblici; che occorre prevedere norme particolari per gli smaltimenti degli ammassi di burro previsti dal regolamento (CEE) n. 1883/78;

considerando che è opportuno stabilire un metodo di calcolo delle spese di finanziamento da sopportare in virtù del regolamento (CEE) n. 1883/78, che consenta di contabilizzare mensilmente dette spese e tenga conto degli importi non ancora rimborsati;

considerando che è opportuno stabilire il modo in cui trattare le eventuali differenze tra le spese imputate ai conti di un esercizio in applicazione dell'articolo 98 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977⁽⁷⁾ e quelle riconosciute dalla Commissione in occasione della liqui-

dazione dei conti per quanto riguarda il finanziamento differito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3184/83, l'importo delle perdite di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1883/78 viene prelevato, a decorrere dall'esercizio 1989, in conformità delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

L'importo delle perdite di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1883/78, calcolato in conformità del terzo comma per mezzo dell'allegato formulario n. 1, viene detratto dalle spese dichiarate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3184/83 e nella tabella IX del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione⁽⁸⁾ ed è conseguentemente escluso dall'importo da prelevare in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3184/83.

Articolo 3

A decorrere dall'esercizio 1989 gli Stati membri prelevano, nel corso del primo trimestre di ciascun esercizio, un quarto del totale degli importi di cui all'articolo 2 e dichiarano tale importo come una spesa del mese nel corso del quale viene effettuato il prelievo.

Articolo 4

1. Per gli esercizi 1987 e 1988, le spese di finanziamento sugli importi di cui all'articolo 2 sono calcolate in conformità dell'allegato formulario n. 2 e prelevate mensilmente.

2. A decorrere dall'esercizio 1989, previa detrazione del rimborso che deve avvenire nel corso del primo trimestre, le spese di finanziamento sono calcolate sugli importi residui come indicato alla colonna (a) dell'allegato formulario n. 3 e prelevate in rate mensili costanti.

⁽⁸⁾ GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 320 del 17. 11. 1983, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

Articolo 5

Gli importi definitivi, oggetto di finanziamento differito conformemente all'articolo 1, sono constatati all'atto della liquidazione dei conti dell'esercizio in cui lo smaltimento è stato effettuato.

Qualora delle differenze siano constatate tra gli importi dichiarati e quelli riconosciuti in liquidazione dei conti, le conseguenze finanziarie che riguardano gli esercizi che seguono l'esercizio liquidato e che sono state contabiliz-

zate fino all'esecuzione della decisione di liquidazione dei conti sono determinate sulla base del formulario n. 3 e sono da versare o prelevare alla data prevista dalla decisione di liquidazione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Stato membro	
Prodotto	

Esercizio 19..

PERDITE NETTE RELATIVE AGLI SMALTIMENTI PARTICOLARI

FORMULARIO N. 1

Determinazione dell'importo delle perdite dovute a smaltimenti particolari il cui finanziamento è differito

(esercizi 1987 e 1988)

(periodo dal 1° dicembre 19.. al 19..)

A. Valutazione dei quantitativi smaltiti

a) quantitativi smaltiti dal 1° dicembre 19.. al 19.. t	
b) prezzo di riporto al 1° dicembre 19.. moneta nazionale moneta nazionale
c) = (a × b) valore dei quantitativi smaltiti dal 1° dicembre 19.. al 19..	 moneta nazionale

B. Entrate relative alle vendite

/ dal 1° dicembre 19.. al 19..

a) Regolamento n. 3143/85 della Commissione (1) t moneta nazionale
b) Regolamento (CEE) n. 765/86 della Commissione (2) t moneta nazionale
c) Regolamento (CEE) n. 2409/86 della Commissione (3) t moneta nazionale
d) Regolamento (CEE) n. 2409/86 titolo VII bis t moneta nazionale
Totale t moneta nazionale

C. (A — B) Perdite su vendite

dal 1° dicembre 19.. al 19.. il cui finanziamento è differito [da portare in deduzione colonna (b) dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3184/83 della Commissione (4) e tabella IX del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione (5)]

..... moneta nazionale

D. Perdite su vendite constatate alla fine del mese precedente il cui finanziamento è differito

..... moneta nazionale

E. (C — D) Perdite su vendite, il cui finanziamento è differito, da portare in deduzione del mese di (colonna (a) dell'allegato II) e base di calcolo per le spese di finanziamento (6) (formulario n. 2)

..... moneta nazionale

(1) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

(2) GU n. L 72 del 15. 3. 1986, pag. 11.

(3) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.

(4) GU n. L 320 del 17. 11. 1983, pag. 1.

(5) GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

(6) Gli importi restano invariati anche nell'ambito della liquidazione dei conti.

Stato membro	
Prodotto	

Esercizio 19 ..

PERDITE NETTE RELATIVE AGLI STABILIMENTI PARTICOLARI

FORMULARIO N. 2

Calcolo delle spese di finanziamento sugli importi delle perdite su vendite dovute a smaltimenti particolari il cui finanziamento è differito

(esercizi 1987 e 1988)

Mese di costatazione della spesa (operazioni materiali del mese precedente)	IMPORTI DIFFERITI		SPESE DI FINANZIAMENTO	
	del mese (linee E — formulario n. 1)	Cumulo	del mese (1) $(c) = \frac{b \times i^{(2)}}{12}$	Cumulo (2)
	(a)	(b)	(c)	(d)
Ripporto esercizio precedente	—		—	—
Gennaio				
Febbraio				
Marzo				
Aprile				
Maggio				
Giugno				
Luglio				
Agosto				
Settembre				
Ottobre				
Novembre				
Dicembre				(3)

(*) i = tasso di finanziamento fissato dal regolamento (CEE) n. 467/77 della Commissione (GU n. L 62 dell'8. 3. 1977, pag. 9).

(1) Questo importo deve essere iscritto alla colonna (a) dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3184/83 della Commissione (GU n. L 320 del 17. 11. 1983, pag. 1).

(2) Questo importo deve essere iscritto alla colonna (b) dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3184/83.

(3) Questo importo deve figurare alla tabella IX del regolamento (CEE) n. 1723/72 (GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1).

PERDITE NETTE RELATIVE AGLI SMALTIMENTI SPECIFICI

FORMULARIO N. 3

Calcolo delle spese di finanziamento sugli importi differiti residui e delle conseguenze delle liquidazioni dei conti
(da utilizzare a partire dall'esercizio 1989)

Operazioni	Dati di base	Dati liquidati esercizio	Conseguenze liquidazione esercizio
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)
A. Importi differiti			
1. 1987	(¹)		
2. 1988	(¹)		
3. Totale			
B. 1989			
1. Rimborso $\frac{(A3)}{4}$			
2. Importo differito residuo (A3 - B1)			
3. Spese finanziarie mensili = $\frac{B2 \times i^{(*)}}{12}$			
4. Differenza spese finanziarie liquidazione = B3 x n(**)			
C. 1990			
1. Rimborso $\frac{(A3)}{4}$			
2. Importo differito residuo (A3 - B1 - C1)			
3. Spese finanziarie mensili = $\frac{C2 \times i^{(*)}}{12}$			
4. Differenza spese finanziarie liquidazione = C3 x n(**)			
D. 1991			
1. Rimborso $\frac{(A3)}{4}$			
2. Importo differito residuo (A3 - B1 - C1 - D1)			
3. Spese finanziarie mensili = $\frac{D2 \times i^{(*)}}{12}$			
4. Differenza spese finanziarie liquidazione = D3 x n(**)			
E. Totale conseguenze liquidazione da contabilizzare			
1. Su importi differiti (B1 + C1 + D1), colonna (c)			
2. Spese di finanziamento (B4 + C4 + D4)			
3. Spese finanziarie del 1987 pagate nel 1988 [A1 x i^{(*)}]			
4. Totale spese finanziarie			

(*) i = tasso di finanziamento fissato dal regolamento (CEE) n. 467/77 della Commissione (GU n. L 62 dell'8. 3. 1977, pag. 9.)

(**) n = numero di mesi trascorsi fra l'inizio dell'esercizio e l'esecuzione della decisione di liquidazione oppure 12 se la decisione di cui trattasi non fa parte dell'esercizio.

(¹) Dati risultanti dall'ultima dichiarazione mensile oppure importi liquidati.